



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 09/06/2023

Approfondimento informativo

Gentile Cliente,

riportiamo di seguito alcuni approfondimenti normativi che siamo sicuri possano essere utili alla gestione delle Vostre società.

Naspi ed assenze ingiustificate

Il Dl lavoro pone fine al riconoscimento garantito della Naspi in caso di assenze ingiustificate.

Lo stesso ha previsto che qualora il lavoratore risultasse assente ingiustificato per il numero di assenze pari a quelle previste nel CCNL per consentire il licenziamento per giusta causa, ed in ogni caso per almeno cinque giornate di lavoro, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e dunque per dimissioni volontarie.

Si ricorda che la Naspi è l'indennità di disoccupazione che l'Inps riconosce esclusivamente nelle ipotesi di disoccupazione involontaria e quindi in tutti quei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato per esclusiva volontà del datore di lavoro, nel caso di risoluzione consensuale con accordo sottoscritto innanzi all'INL nonché di dimissioni per giusta causa.

La Naspi non è invece riconosciuta al lavoratore che si dimetta volontariamente.

Pertanto, nessuna strumentalizzazione delle assenze ingiustificate ai fini dell'erogazione della Naspi è più consentita.

00144 Roma – Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





Per “aggirare l’ostacolo” accadeva che il lavoratore rimanesse volontariamente assente ingiustificato dal lavoro per poi essere di conseguenza licenziato per giusta causa. Questo licenziamento dava al dipendente il diritto di accesso alla Naspi.

Oltre l’Inps anche il Datore di Lavoro era vittima di questo sistema. L’azienda, infatti, dinanzi ad un lavoratore assenteista si trovava costretta a licenziarlo, anche per non tollerare comportamenti gravi del proprio personale, salvo tenere in forza una risorsa inattiva e produttiva di costi quantomeno sotto il profilo contributivo, facendosi così carico del costo del ticket licenziamento.

L’omesso versamento contributivo è reato anche se c’è la crisi

La crisi aziendale non scrimina la condotta del datore di lavoro che non versa all’Inps le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. È quanto emerge dalla sentenza n. 23945/2023 della III Sez. penale della Corte di Cassazione. L’imputato ricorre contro la sentenza di II grado che lo ha condannato a 10 giorni di reclusione per aver, come rappresentante legale di una società di capitali, omesso di versare all’Inps le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori tra dicembre 2014 e novembre 2015, per un totale di euro 23.836,15. Il ricorrente ha dedotto di essersi trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligazione a causa di una situazione contingente, imprevista e non prevedibile che ha investito la società rappresentata; di aver impiegato le poche risorse personali per pagare dipendenti e fornitori. Anche la Suprema Corte ha riconosciuto la colpevolezza del ricorrente sul rilievo “che la scelta di destinare le risorse disponibili non all’adempimento dell’obbligo previdenziale, ma al pagamento degli stipendi dei lavoratori, è una scelta imprenditoriale di cui il ricorrente si è assunto la responsabilità, che attesta la piena sussistenza del dolo”.





S T U D I O B A L D I

pag. n°3/3

Esonero contributivo per l'assunzione di lavoratori domestici

Il 7 giugno è stato approvato l'esonero contributivo totale per le assunzioni degli anni 2023, 2024 e 2025. La norma consente ai datori di lavoro domestico l'esonero contributivo al 100%, entro il limite annuo massimo di 3.000 euro, per le sole assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro e a condizione che si tratti di assistenza a persona non autosufficiente over 65. L'esonero, inoltre, non si applica se tra il lavoratore e il datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di 24 mesi. Il beneficio non si applica in caso di assunzione di parenti o affini, a meno che il rapporto abbia mansioni di assistenza a invalidi di guerra civili e militari, invalidi per servizio e del lavoro; assistenza di mutilati e invalidi civili; assistenza ciechi civili; prestazioni per sacerdoti cattolici; servizi per componenti di comunità religiose, militari o familiari.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Distinti saluti

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it

